



Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sul Fondo ANCI per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione – Annualità 2026

Art. 1 – Premesse

1. Il “**Fondo ANCI per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione**” sostiene iniziative finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica dei Comuni italiani **con popolazione inferiore o pari a 30.000 abitanti**.
2. ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, cura la gestione operativa, la promozione e l’attuazione del Fondo, nonché il coordinamento delle procedure previste dal presente Avviso.
3. Il Fondo nasce con l’obiettivo di: rafforzare l’attrattività turistica dei territori minori; valorizzare le economie locali; promuovere modelli di ospitalità diffusa; favorire la permanenza delle comunità nei territori interni e marginali; sostenere processi di rigenerazione territoriale.
4. Il Fondo è attivato per il **triennio 2026-2028**, secondo una programmazione annuale articolata per ambiti territoriali.
5. Per ciascuna annualità saranno selezionati **almeno 10 progetti territoriali**.
6. Per il triennio 2026-2028 saranno interessati, rispettivamente, i Comuni appartenenti alle seguenti regioni:
 - **Annualità 2026:** Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna, Basilicata;
 - **Annualità 2027:** Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Molise, Calabria, Puglia;
 - **Annualità 2028:** Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Sicilia.

Art. 2 – Finalità e oggetto dell’Avviso

1. L’Avviso sostiene progetti finalizzati a **rafforzare l’attrattività dei Comuni di minore dimensione** attraverso iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e produttivo locale e di sviluppare un’**offerta turistica sostenibile e diffusa**, favorendo il coinvolgimento attivo delle comunità residenti e la costruzione di collaborazioni stabili tra Comune, imprese, associazioni culturali, operatori turistici e produttori locali.

2. Saranno valorizzate, in particolare, le iniziative capaci di generare impatti duraturi sul territorio in termini di: **sostenibilità ambientale e sociale**; **destagionalizzazione** dei flussi turistici; **sviluppo economico locale** e sostegno alle filiere territoriali; **riuso di immobili e spazi** inutilizzati per attività di accoglienza, informazione turistica, promozione culturale o servizi per visitatori e residenti; **inclusione, coesione sociale e partecipazione** delle comunità locali; promozione delle **produzioni tipiche** e delle eccellenze territoriali.

Art. 3 – Ambiti di intervento

1. Sono ammissibili progetti riconducibili a uno dei seguenti ambiti prioritari:

A. Turismo all'aria aperta, valorizzazione sostenibile dei siti culturali (musei, aree archeologiche, palazzi storici, edifici rurali) e degli ambienti naturali (cammini; ciclovie; sentieri; turismo lento; servizi per turismo outdoor; fruizione sostenibile del paesaggio);

B. Luoghi di comunità e accoglienza (hub turistici; infopoint; spazi multifunzionali; riattivazione di luoghi identitari);

C. Enogastronomia e produzioni locali (percorsi del gusto; reti produttori-ristoratori; mercati territoriali; eventi enogastronomici; turismo esperienziale);

D. Cultura, arte e creatività (festival; rassegne; eventi culturali; laboratori; attività artistiche; promozione e trasmissione del patrimonio immateriale locale);

E. Ospitalità diffusa e riuso immobiliare (valorizzazione immobili inutilizzati; albergo diffuso; reti territoriali di ospitalità; riuso del patrimonio locale)

2. I progetti dovranno essere aderenti agli obiettivi e alle finalità del Fondo di cui all'Art. 2. Saranno considerate particolarmente coerenti iniziative finalizzate alla creazione di reti di ospitalità diffusa, servizi permanenti per il turismo lento, riattivazione di immobili inutilizzati e di siti culturali poco accessibili, valorizzazione di produzioni territoriali e sviluppo di servizi turistici integrati.

Art. 4 – Soggetti ammissibili e beneficiari

1. Possono partecipare alla presente procedura i **Comuni italiani con popolazione inferiore o pari a 30.000 abitanti** appartenenti, per ciascuna annualità, alle regioni indicate all'art. 1 comma 6, che dispongano nel proprio territorio di **almeno una struttura ricettiva**. Ai fini della verifica del requisito demografico, la popolazione residente è quella risultante dall'ultima rilevazione annuale ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell'Avviso.

2. Il Fondo finanzia esclusivamente le spese direttamente sostenute dal **soggetto attuatore individuato dal Comune** proponente per la realizzazione del progetto approvato. Ciascun Comune individua un unico soggetto attuatore, al quale è destinato il **contributo** e che è responsabile

dell'**attuazione del progetto** e della relativa rendicontazione. Non sono in alcun caso ammissibili spese sostenute direttamente dal Comune, né interventi realizzati dallo stesso.

3. Possono essere individuati quali **soggetti attuatori e beneficiari** del contributo esclusivamente:

- piccole imprese e attività economiche locali, comprese attività commerciali, servizi turistici e di accoglienza, realtà operanti nei settori dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche;
- imprese sociali e cooperative di comunità;
- associazioni e gruppi di cittadinanza attiva impegnati nella promozione territoriale e nello sviluppo locale;
- fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo Settore e organizzazioni operanti nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

4. I soggetti attuatori beneficiari dovranno:

- avere **sede legale o operativa** nel territorio comunale candidato oppure dimostrare un **radicamento stabile** e documentato nel territorio interessato;
- operare **coerentemente con le finalità** del Fondo;
- garantire la realizzazione delle attività progettuali nei tempi previsti dall'Avviso.

5. Ogni Comune potrà presentare **una sola candidatura** per partecipare alla presente procedura di finanziamento.

Art. 5 – Dotazione finanziaria ed entità del contributo

1. La dotazione complessiva del Fondo è pari a **euro 1.200.000,00** per il triennio 2026-2028, ripartita in **euro 400.000,00** per ciascuna annualità.

2. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a **euro 40.000,00**.

3. Il contributo è concesso a fondo perduto a rimborso delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto approvato.

4. Sono ammissibili le sole spese sostenute dal soggetto attuatore - dalla data di sottoscrizione con Anci da parte del Comune della Convenzione di finanziamento - per la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale approvata e comprovabili da fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente.

5. Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- **60%** ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di finanziamento con Anci e formale comunicazione di avvio delle attività;

- **40%** a saldo, ad avvenuta presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dal soggetto attuatore.

6. ANCI si riserva la facoltà di procedere alla **revoca totale o parziale** del finanziamento nei casi di mancata realizzazione delle attività previste, utilizzo non conforme delle risorse o mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso.

Art. 6 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione si articola in due fasi.

A. Prima fase – Adesione dei Comuni

La prima fase è finalizzata alla formazione di un elenco dei Comuni, in possesso dei requisiti richiesti, che verranno ammessi a partecipare alla seconda fase.

Potranno presentare la propria candidatura i Comuni con popolazione inferiore o pari a 30.000 abitanti appartenenti alle regioni indicate all'art. 1.6 dell'Avviso per l'annualità di riferimento, che abbiano nel proprio territorio una qualche tipologia di struttura ricettiva, mediante trasmissione dell'apposito **Modulo candidatura (Allegato B)** a mezzo **PEC** secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente Avviso.

Per ciascuna annualità saranno ammessi alla seconda fase **i primi 50 Comuni**, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, individuati secondo i seguenti criteri:

- **P'ordine cronologico** di ricezione delle candidature, come risultante dalla trasmissione a mezzo PEC;
- la presenza di almeno due Comuni per ciascuna delle Regioni coinvolte nell'annualità di riferimento.

Ai fini dell'ordine cronologico farà fede esclusivamente **la data e l'ora di ricezione della PEC**.

Le candidature trasmesse dai Comuni per la partecipazione alla presente procedura saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento - coadiuvato da una Segreteria tecnica di supporto - che provvederà alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Avviso.

ANCI provvederà a comunicare l'Elenco dei 50 Comuni ammessi alla seconda fase, con valore di notifica, ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito web (www.anci.it).

L'ammissione alla seconda fase non comporta l'assegnazione del contributo.

B. Seconda fase – Selezione dei progetti locali

I Comuni ammessi alla seconda fase dovranno presentare, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'**Allegato C**, una **Manifestazione di interesse** contenente la **proposta progettuale** predisposta dal soggetto attuatore individuato ai sensi dell'articolo 4.

La Manifestazione di interesse dovrà descrivere l'intervento proposto, illustrandone le motivazioni in relazione ai bisogni e alle caratteristiche del territorio, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le modalità di attuazione, le modalità di individuazione del soggetto attuatore, le eventuali collaborazioni territoriali attivate e ogni ulteriore elemento richiesto dall'Allegato C. Dovrà altresì comprendere un piano economico di massima.

Le Manifestazioni di interesse presentate dai Comuni saranno valutate dalla **Commissione** di cui all'Art. 8 sulla base dei criteri previsti dall'**Allegato A**.

Al termine della procedura di valutazione saranno selezionati, per ciascuna annualità, **almeno n. 10 progetti**.

L'assegnazione del contributo sarà subordinata alla stipula di un'apposita **Convenzione con ANCI**, in cui sono definiti gli impegni delle Parti, l'importo del finanziamento e le modalità di sua erogazione.

Art. 7 – Modalità di candidatura per l'annualità 2026

1. Per l'annualità 2026 possono accedere al Fondo i Comuni con popolazione inferiore o pari a 30.000 abitanti situati in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna, Basilicata.
2. La procedura **si articola nelle due fasi** previste dall'articolo 6 del presente Avviso.
3. Nell'ambito della **prima fase**, i Comuni interessati presentano la propria candidatura mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo anciturismo@pec.anci.it dalle ore 8,00 del **13 luglio 2026** alle ore 23,59 del **15 luglio 2026**, utilizzando esclusivamente il Modulo di candidatura di cui all'**Allegato B**, **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'ente o da Soggetto appositamente delegato (in tale ultimo caso occorre allegare specifica delega/procura).
4. Non sono ammesse candidature trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso.
5. La presentazione della candidatura comporta l'accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente Avviso.
6. L'elenco dei Comuni **ammessi alla seconda fase** è pubblicato da ANCI sul proprio sito istituzionale entro il **22 luglio 2026**.
7. I Comuni ammessi alla seconda fase dovranno presentare, entro il **20 ottobre 2026**, all'indirizzo PEC anciturismo@pec.anci.it la Manifestazione di interesse utilizzando il modello di cui all'**Allegato C**, secondo le modalità previste dall'articolo 6. La Manifestazione di interesse comprende la proposta progettuale predisposta dal soggetto attuatore individuato dal Comune ai sensi dell'articolo 4.
8. Le Manifestazioni di interesse saranno valutate secondo i criteri di cui all'Allegato A.
9. La graduatoria finale dei progetti finanziati è approvata e pubblicata da ANCI sul proprio sito istituzionale entro il **15 novembre 2026**.

10. Per le annualità successive ANCI provvederà a pubblicare apposito avviso attuativo contenente le scadenze e le eventuali ulteriori disposizioni operative riferite all'annualità di riferimento. Per l'annualità 2027 l'Avviso verrà pubblicato nel mese di febbraio 2027.

Art. 8 – Commissione tecnica e valutazione dei progetti

1. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una Commissione tecnica, nominata da ANCI, secondo i criteri di cui all'Allegato A – Criteri di valutazione.

2. La Commissione procederà:

- alla verifica della ricevibilità e ammissibilità delle proposte progettuali;
- alla valutazione tecnica delle proposte progettuali;
- alla definizione della graduatoria finale dei progetti finanziabili.

3. Le proposte progettuali saranno valutate secondo i criteri di cui all'Allegato A – Criteri di valutazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100 punti**. Saranno finanziabili esclusivamente i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di **60/100**.

4. La Commissione potrà richiedere chiarimenti o integrazioni documentali ai Comuni proponenti.

5. Gli esiti della valutazione e la **graduatoria finale** dei progetti finanziati verranno pubblicati sul sito istituzionale www.anci.it.

Art. 9 – Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti finanziati dovranno essere avviati **entro 60 giorni** dalla stipula della convenzione. La comunicazione di **avvio delle attività** dovrà essere trasmessa dal Comune a mezzo **PEC** all'indirizzo anciturismo@pec.anci.it.

2. Le attività progettuali dovranno concludersi entro **12 mesi** dalla stipula della convenzione, salvo eventuali proroghe motivate autorizzate da ANCI.

3. **Entro 45 giorni** dalla conclusione delle attività il Comune dovrà trasmettere ad Anci una **relazione finale** sulle attività svolte comprensiva di idonea documentazione fotografica e multimediale e un **prospetto riepilogativo** dei costi sostenuti dal soggetto attuatore.

Art. 10 – Comunicazione e visibilità del Fondo

1. I soggetti attuatori beneficiari sono tenuti a garantire adeguata visibilità al sostegno ricevuto nell'ambito del Fondo attraverso l'utilizzo dei **loghi** e delle indicazioni grafiche fornite da ANCI.

2. Tutte le attività di comunicazione relative ai progetti finanziati dovranno riportare il riferimento al “**Fondo ANCI** per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione”.

Art. 11 – Allegati

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:
 - **Allegato A** – Criteri di valutazione (utilizzati dalla Commissione per la valutazione delle proposte progettuali nella seconda fase);
 - **Allegato B** – Modulo di candidatura (da utilizzare per la presentazione della candidatura del Comune nella prima fase);
 - **Allegato C** – Manifestazione di interesse (da utilizzare esclusivamente dai Comuni ammessi alla seconda fase per la presentazione della proposta progettuale).

Art. 12 – Referenti e informazioni

1. La presente procedura è gestita dall’**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI**, con sede in Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46, Tel.: 06680091, Sito web: **www.anci.it**.
2. Il **Responsabile del Procedimento** avviato con la presente procedura è il dott. Vincenzo Santoro dell’ANCI.
3. Fino al giorno **13 luglio 2026** alle **ore 14.00** sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione all’indirizzo **anciturismo@pec.anci.it**. Le relative risposte verranno pubblicate sul sito web **www.anci.it** entro il **15 luglio** alle **ore 14.00**. Le richieste di chiarimento devono essere strettamente inerenti alla modalità di partecipazione alla presente procedura e alla preparazione della documentazione attinente alla stessa.
4. Tutti gli allegati all’Avviso ne costituiscono parte integrante. In caso di discordanze tra i testi si considera prevalente quanto riportato nel presente Avviso.

Art. 13 – Pubblicità

Il presente Avviso pubblico e tutti i suoi Allegati sono pubblicati sul sito web **www.anci.it**, che si impegna a promuoverne la massima diffusione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro

riservatezza così come previsto nell'informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è ANCI.

2. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l'espletamento della procedura e la loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai suddetti dati ANCI riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ANCI nella persona del Responsabile protezione dati, dott. Massimiliano Girolami, e-mail rp@d@anci.it.

F.to

Il Segretario Generale

Veronica Nicotra

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 comma 2
del D.L. 39/93